



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 136/2019
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione dello schema di contratto di concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnale dal 2019 al 2022.

Il giorno **18.07.2019** alle ore **20.00**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: (giustificati)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

Oggetto: approvazione dello schema di contratto di concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnale dal 2019 al 2022.

In esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 105/2019, con bando del 14 giugno 2019 (prot. 1942/2019) la Comunità ha indetto il secondo esperimento di asta pubblica per la concessione del prelievo venatorio di venti ungulati e due fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2019, 2020, 2021 e 2022, in quanto il primo esperimento d'asta è andato deserto il 10 giugno scorso.

Il 24 giugno (prot. 2039/2019) detta asta è stata aggiudicata ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante), i quali hanno offerto il corrispettivo di 50.106,00 € oltre all'i.v.a. 10% per ciascuna stagione venatoria autunnale. Detta offerta (prot. 2035/2019) è stata l'unica presentata entro il termine previsto nel bando

Nelle scorse settimane gli aggiudicatari hanno presentato alla Comunità tutta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di concessione, come prevista nel bando d'asta sopra citato, e precisamente (prot. 2163/2019):

- a) una copia, dichiarata conforme all'originale, della licenza di porto di fucile per uso di caccia per ciascun aggiudicatario;
- b) una polizza assicurativa per ciascun aggiudicatario relativa all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale unico di 2.000.000,00 €;

Inoltre, il 4 luglio scorso è stata costituita, mediante deposito infruttifero in contanti sul conto corrente della Comunità, la garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per l'importo di 55.116,60 € (pari al 100% del corrispettivo del prelievo per la prima stagione venatoria autunnale, i.v.a. 10% inclusa).

Pertanto, risulta possibile sottoscrivere il contratto di concessione, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di prendere atto dell'esito del secondo esperimento di asta pubblica per la concessione del prelievo venatorio di venti ungulati e due fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali dal 2019 al 2022, aggiudicata il 24 giugno scorso ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante), i quali hanno offerto il corrispettivo di 50.106,00 € oltre all'i.v.a. 10% per ciascuna stagione venatoria autunnale (prot. 2039/2019);
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il relativo contratto di concessione, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, della sua sottoscrizione ed autorizzando le modifiche marginali di detto schema che non incidono sulla sostanza dei rapporti contrattuali;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio ragioneria dell'accertamento dell'entrata derivante dalla concessione in questione;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani




ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 18.07.2019**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 23.07.2019 al 02.08.2019**.

Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani



ALLEGATO

IL SEGRETARIO
dot. Giuseppe Stefani

~~del C.A. del 18.7.19~~
del C.A. del 18.7.19

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DI UNGULATI E FAGIANI DI MONTE SUL TERRITORIO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA SPINALE		prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio di detta Azienda Faunistico Venatoria per le stagioni venatorie autunnali 2019, 2020, 2021 e 2022;
Il <u>luglio 2019</u> , a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:		e) che il 24 giugno 2019 detta asta è stata aggiudicata ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante), i quali hanno offerto (prot. 2035/2019) il corrispettivo di 50.106,00 € oltre all'i.v.a. 10% per ciascuna stagione venatoria;
> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a Trone di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. <u> </u> /2019, che si richiama;		d) che nelle scorse settimane gli aggiudicatari hanno presentato alla Comunità tutta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del presente contratto, come prevista nel bando d'asta sopra citato;
> sig. <u>Piervito Botteri</u> , nato a <u> </u> il <u> </u> e residente a <u> </u> , in Via <u> </u> , c.f. <u> </u> , il quale interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicato anche solo come "mandatario capogruppo";		e) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. <u> </u> /2019 ha preso atto dei risultati dell'asta pubblica ed ha approvato lo schema del presente contratto. Tutto ciò premesso
> sig. <u>Andrea Botteri</u> , nato a <u> </u> il <u> </u> e residente a <u> </u> , in Via <u> </u> , c.f. <u> </u> , il quale interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicato anche solo come "mandante";		e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 – Oggetto e durata
Premesso:		La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, concede ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (individuato quale mandante), che accettano, il prelievo venatorio sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale (sul C.C. Ragoli II) dei capi di selvaggina di seguito indicati per le stagioni venatorie autunnali 2019, 2020, 2021 e 2022:
a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale, istituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 6451/1999, il cui territorio è situato sul C.C. Ragoli II;		> n. 20 ungulati, di cui: - n. 1 cervo palcaturo;
b) che con bando del 14 giugno 2019 (prot. 1942/2019) la Comunità ha indetto il secondo esperimento di asta pubblica per la concessione del		

- n. 3 camosci maschi di prima classe;		penalità da parte della Provincia Autonoma di Trento per le stagioni venatorie
- n. 3 camosci maschi di seconda classe;		successive: anche in tale evenienza il corrispettivo del prelievo dovrà essere
- n. 3 camosci maschi di terza classe;		interamente pagato dai concessionari, a prescindere dall'effettivo
- n. 3 camosci femmine di prima classe;		abbattimento dei capi, i quali non potranno chiedere alcun rimborso alla
- n. 3 camosci femmine di seconda classe;		Comunità o a terzi.
- n. 2 camosci femmine di terza classe;		Nello svolgimento dell'attività venatoria i concessionari saranno
- n. 1 capriolo maschio di prima classe;		accompagnati dalla guardia venatoria della Comunità o da regolieri "esperti
- n. 1 capriolo maschio di seconda classe;		accompagnatori" (ai sensi dell'art. 39, c. 11, della L.P. 24/1991) individuati
➤ n. 2 fagiani di monte.		dalla Comunità stessa. Oltre a tale funzione, la guardia venatoria della
Ad insindacabile decisione della Comunità, nel corso del 2022 e su richiesta		Comunità ha compiti di vigilanza sia nei confronti dei concessionari che di
dei concessionari il contratto potrà essere prorogato per le stagioni venatorie		terzi: invece, non competono a tale figura professionale il recupero ed il
autunnali 2023 e 2024.		trasporto dei capi abbattuti dai concessionari, i quali dovranno provvedervi a
Il contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, fatta salva		proprie cura e spese.
l'espressa autorizzazione della Comunità e ad eccezione di quanto previsto		Immediatamente dopo l'abbattimento, i capi dovranno essere contrassegnati
all'art. 2 in merito agli ospiti dei concessionari.		con le fascette inamovibili di marcatura appositamente consegnate dalla
Art. 2 – Modalità di esercizio dell'attività venatoria		Comunità.
L'attività venatoria potrà essere effettuata esclusivamente nella stagione		La conservazione dei capi abbattuti per le ventiquattrore successive
autunnale, secondo il calendario stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento.		all'abbattimento, al fine dei controlli da parte del personale di vigilanza ai
I concessionari dovranno impegnarsi ad abbattere tutti i capi di selvaggina		sensi della L.P. 24/1991 e delle prescrizioni tecniche della Provincia
oggetto del contratto, comunque nel pieno rispetto delle norme vigenti in		Autonoma di Trento, avverrà nella cella frigorifera di proprietà della
materia venatoria.		Comunità sita a Madonna di Campiglio, in Via Ferrì. Eccezionalmente,
Peraltro, in riferimento a ciascuna tipologia di capo, se entro cinque giornate		per la stagione venatoria autunnale 2019 tale conservazione avverrà in una
di caccia prima del termine del periodo venatorio i concessionari non avranno		cella frigorifera diversa, che sarà individuata dalla Comunità con spese a suo
abbattuto tutti i capi oggetto del presente contratto, la Comunità potrà		carico.
decidere autonomamente l'abbattimento dei capi residui al fine di evitare		Nel corso del periodo contrattuale i concessionari potranno usufruire di n. 30

permessi di caccia giornalieri da destinare a persone fisiche da loro individuate (ospiti) ed in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività venatoria, i quali potranno effettuare il prelievo di uno o più capi oggetto del contratto anche in assenza dei concessionari ma comunque accompagnati dalla guardia venatoria della Comunità o da regolieri "esperti accompagnatori" (ai sensi dell'art. 39, c. 11, della L.P. 24/1991) individuati dalla Comunità stessa.	
Tali permessi di caccia saranno rilasciati dalla Comunità previa richiesta scritta via e-mail, contenente i dati identificativi dell'ospite, e con preavviso di almeno cinque giorni naturali consecutivi.	
L'esercizio dell'attività venatoria da parte dei concessionari (e degli eventuali ospiti) dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme statali e provinciali vigenti in materia (in particolare la L. 157/1992, la L.P. 24/1991, il D.P.G.P. 16-69/leg/1992), delle prescrizioni tecniche della Provincia Autonoma di Trento vigenti per la stagione venatoria in corso, del regolamento dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale (allegato al bando d'asta di cui in premessa e pienamente conosciuto ed accettato dai concessionari) nonché delle specifiche raccomandazioni impartite di volta in volta dalla guardia venatoria della Comunità.	
La Comunità potrà decidere di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., qualora abbia accertato la violazione di tali norme, prescrizioni e/o raccomandazioni come pure potrà decidere di rifiutare l'emissione di un permesso di caccia giornaliero a nome di un ospite che, precedentemente, le abbia violate.	
Art. 3 – Corrispettivo	

Il corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria annuale 2019 è stabilito dalle parti, di comune accordo e sulla base dell'offerta presentata dai concessionari nell'asta di cui in premessa, in 50.106,00 € (cinquantamilaaccentosei virgola zerozero euro), oltre all'i.v.a. 10%.	
A partire dalla stagione venatoria annuale 2020 tale corrispettivo sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese di giugno.	
Qualora, per decisione della Provincia Autonoma di Trento, il numero dei capi di selvaggina oggetto di prelievo venisse ridotto in una o più stagioni venatorie autunnali, il corrispettivo del prelievo per tali stagioni venatorie autunnali sarà ridotto con i coefficienti di seguito indicati:	
➤ cervo palcano: 8,00%;	
➤ camoscio maschio di prima classe: 6,00%;	
➤ camoscio maschio di seconda classe: 5,00%;	
➤ camoscio maschio di terza classe: 4,00%;	
➤ camoscio femmina di prima classe: 5,00%;	
➤ camoscio femmina di seconda classe: 4,00%;	
➤ camoscio femmina di terza classe: 3,00%;	
➤ capriolo maschio di prima classe: 4,50%;	
➤ capriolo maschio di seconda classe: 3,50%;	
➤ fagiano di monte: 3,00%.	
Il corrispettivo del prelievo per ciascuna stagione venatoria annuale dovrà essere pagato in due rate uguali, scadenti la prima entro il primo giorno della	

stagione venatoria (indicativamente all'inizio di settembre) e la seconda entro il 30 novembre, con bonifici sul conto di tesoreria della Comunità.	
Il ritardo nel pagamento del corrispettivo del prelievo rispetto alle scadenze sopra indicate comporterà per i concessionari il pagamento, sulle somme non pagate, di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	
In ogni caso, il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. in caso di mancato pagamento del corrispettivo del prelievo per un'intera stagione venatoria autunnale.	
In aggiunta al corrispettivo del prelievo, i concessionari dovranno acquistare, a proprie cura e spese e secondo le specifiche indicazioni della Comunità, il foraggio (fieno, mangime o altro) per l'alimentazione degli ungulati per l'importo di 1.500,00 € (millecinquecento virgola zerozero euro), oltre all'I.V.A., per ciascuna stagione venatoria autunnale. Tale foraggio dovrà essere acquistato entro il 30 settembre di ogni anno compreso nel periodo contrattuale e consegnato alla guardia venatoria della Comunità.	
La persona tenuta al pagamento alla Comunità del corrispettivo del prelievo nonché all'acquisto del foraggio di cui sopra è il sig. Piervito Botteri, individuato quale mandatario capogruppo dei concessionari: peraltro, i concessionari sono legati da vincolo di solidarietà nei confronti della Comunità, ai sensi dell'art. 1292 Cod.Civ.	
Art. 4 – Recesso dei concessionari	
I concessionari potranno recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi: in tal caso, i concessionari dovranno pagare alla Comunità, a	

titolo di penale, il corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria autunnale successiva alla comunicazione di recesso, oltre, eventualmente, al corrispettivo per la stagione in corso al momento della comunicazione di recesso.	
Art. 5 – Risoluzione del contratto per perdita di requisiti	
Al momento della sottoscrizione del presente contratto entrambi i concessionari sono in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, requisito essenziale per la partecipazione all'asta di cui in premessa e per l'esecuzione del presente contratto.	
Qualora, nel corso del contratto, il sig. Piervito Botteri (mandatario capogruppo) perdesse tale requisito, la presente concessione rimarrà in capo al solo sig. Andrea Botteri, il quale si assumerà tutti gli oneri attualmente previsti a carico del mandatario (in primis il pagamento del corrispettivo del prelievo). In mancanza di ciò il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. e, in tal caso, i concessionari dovranno pagare alla Comunità:	
➤ il 60% del corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria autunnale dell'anno in corso, qualora la perdita del requisito fosse comunicata alla Comunità entro il 31 maggio;	
➤ il 100% del corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria autunnale dell'anno in corso, qualora la perdita del requisito fosse comunicata alla Comunità dopo il 31 maggio.	
Art. 6 – Responsabilità	
I concessionari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati alla Comunità o a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria da loro stessi come pure dai loro ospiti.	

I concessionari pertanto, sollevano e rendono indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detta attività.	
A tal fine, nei giorni scorsi ciascun concessionario ha presentato alla Comunità una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (inclusa tra questi la Comunità) derivante dalla propria attività venatoria, con massimale di 2.000.000,00 € per ogni sinistro. Detta polizza dovrà essere rinnovata da ciascun concessionario, di volta in volta, per tutto il periodo contrattuale e ciascun rinnovo dovrà essere comunicato alla Comunità: il mancato adempimento a tale obbligo costituirà clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.	
Art. 7 – Garanzie	
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso, il 4 luglio 2019 il sig. Piervito Botteri, mandatario capogruppo, ha costituito una garanzia di importo pari al 100% del corrispettivo del prelievo per la prima stagione venatoria autunnale con deposito infruttifero sul conto di tesoreria della Comunità.	
Detta garanzia potrà essere escussa dalla Comunità, anche solo parzialmente, per ogni tipo di inadempimento dei concessionari o danno economico arrecato dai stessi o dai loro ospiti. In caso di escussione totale o parziale la garanzia definitiva dovrà essere ricostituita dai concessionari entro trenta giorni: in caso contrario la Comunità potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..	
Tale garanzia sarà restituita al mandatario capogruppo al termine della concessione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità,	

dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dei concessionari.	
All'atto della sottoscrizione del presente contratto la Comunità, come sopra rappresentata, restituisce al sig. Piervito Botteri, mandatario capogruppo, l'assegno circolare non trasferibile di 1.000,00 € (n. 6002282192-10 emesso da Cassa Centrale Banca spa) presentato dai concessionari nell'asta pubblica di cui in premessa quale garanzia provvisoria per la sottoscrizione del presente contratto in caso di aggiudicazione.	
Art. 8 – Disposizioni finali	
Le comunicazioni tra le parti relative all'esecuzione del presente contratto avverranno via e-mail agli indirizzi di seguito indicati (fatte salve le future modifiche da comunicarsi in forma scritta):	
> per la Comunità: info@regolespinalenez.it o ragioneria@regolespinalenez.it	
> per i concessionari: _____.	
Il presente contratto è sottoscritto in forma di scrittura privata in un unico originale che sarà conservato dalla Comunità mentre ai concessionari è consegnata una copia ciascuno.	
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso: in tal caso, l'imposta di registro sarà a carico della parte che avrà chiesto la registrazione.	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento.	
Agli effetti del presente contratto i concessionari eleggono domicilio presso la residenza del mandatario capogruppo, situata a _____, in _____ n. _____, e Comunità presso la propria sede legale, sopra indicata.	

